

Pubblicato il 10/02/2020

N. 01762/2020 REG.PROV.COLL.
N. 10196/2019 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 10196 del 2019, proposto da

, rappresentato e difeso dagli avvocati Paolo Clarizia, Giuseppe Buonanno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giuseppe Buonanno in Roma, via Fabio Massimo, 88;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

non costituiti in giudizio;

***Per l'annullamento e/o l'accertamento dell'illegittimo silenzio serbato dal MIUR,
previo reinserimento e/o permanenza con riserva in GAE nella Scuola
dell'Infanzia della Provincia di Caserta, di:- Graduatorie ad Esaurimento
approvate dal MIUR USP Caserta - classe di concorso: Scuola Infanzia con***

provvedimento prot. 12544 22.7.2019 ed annessi elenchi allegati, nella parte in cui, a conferma dell'illegittimo silenzio serbato dal MIUR, non includono il nominativo della ricorrente, nonostante la domanda presentata con modalita sostitutiva;- Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Universita e della Ricerca n. 374 del 24 Aprile 2019, avente ad oggetto: Aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo e delle graduatorie di istituto di I fascia del personale docente ed educativo, valevoli per il triennio scolastico 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, nella parte in cui, disciplinando le modalita di aggiornamento per il triennio 2019/22 delle Graduatorie ad Esaurimento, in particolare agli artt. 1, 9 e 10, non consente il reinserimento e/o la permanenza in GAE a coloro i quali erano a qualsiasi titolo inseriti nelle GAE e sono stati depennati per non aver successivamente presentato domanda di permanenza e/o aggiornamento e/o per non aver potuto formulare domanda online per cause eccezionali ad essi non imputabili, ed hanno interesse ad ottenere il reinserimento e/o la permanenza in GAE in occasione del presente aggiornamento per il triennio 2019/2022 ma sono stati impossibilitati a formalizzare la domanda tramite modalita telematica della funzione Polis Istanze online a causa di un inefficienza del sistema informatico imputabile al MIUR;- dell'illegittimo silenzio serbato dal MIUR rispetto alla domanda di reinserimento e/o permanenza in GAE presentata dalla ricorrente in modalita cartacea (Raccomandata A/R), rimasta pertanto esclusa, ai sensi dell'art. 10, c. 2, lett. b), dalle domande meritevoli di accoglimento; - di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e/o conseguente, anche se ignoto;- nonche per la condanna del M.I.U.R., a titolo di risarcimento in forma specifica e/o a titolo di accertamento dell'obbligo conseguente all'illegittimo silenzio serbato e alla fondatezza della pretesa dedotta in giudizio, a disporre il reinserimento e/o la permanenza in GAE nella classe Scuola Infanzia della Provincia di Caserta a titolo definitivo, e, in subordine, al risarcimento dei danni per equivalente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2020 il dott. Emiliano Raganella e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

La ricorrente ha chiesto l'annullamento, previa sospensione, della graduatoria provinciale ad

esaurimento della Provincia di Caserta pubblicata in data 22 luglio 2019 per la scuola

dell'infanzia e degli annessi elenchi nella parte in cui non compare il nominativo della

ricorrente, pur avendo diritto al re-inserimento nelle graduatorie ad esaurimento, o in una eventuale

graduatoria aggiuntiva a quella di III^a fascia, in quanto ha conseguito l'abilitazione all'insegnamento.

Ha riferito di essere in possesso di abilitazione all'insegnamento nella Scuola dell'Infanzia; che in virtù dell'abilitazione concorsuale conseguita è stata quindi inserita nelle graduatorie permanenti poi ad esaurimento (GAE) del personale docente ed educativo; che in occasione della pubblicazione del successivo decreto di aggiornamento delle G.A.E. (d.m. 374/2019) non ha provveduto all'aggiornamento della graduatoria, venendo depennata e non comparendo né nella graduatoria dell'anno 2019; che tale omissione ha provocato la sanzione della cancellazione dalla graduatoria de quibus; che a seguito della propria cancellazione da dette graduatorie per omessa presentazione della domanda di aggiornamento,

confidava nel proprio reinserimento al momento di successivi aggiornamenti, in virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 1-bis della L. n. 143/2004. Tuttavia il reinserimento non è stato possibile.

Alla camera di consiglio del 19 novembre 2019 si procedeva all'audizione di un delegato del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del MIUR che si riservava di comunicare la situazione della ricorrente e, in particolare, se fosse presente nelle GAE prima del depennamento.

Nessuna comunicazione, tuttavia, è pervenuta al Tribunale.

Alla camera di consiglio del 10 gennaio 2020, previo avviso ex art 60 c.p.a, la causa è stata trattenuta in decisione.

Il ricorso è fondato.

La ricorrente ha documentato di essere inserita nelle GAE della Provincia di Caserta dal 2007; di essersi abilitata all'insegnamento nella classe Scuola dell'Infanzia nel 2009 e di non vedere più comparire il proprio nominativo nei successivi aggiornamenti.

La ricorrente, pertanto, era inserita a pieno titolo nelle GAE e il Collegio ritiene di trarre argomenti di prova in questo senso, ai sensi dell'art 64 c.p.a., anche dal contegno processuale tenuto dal MIUR che, nonostante una richiesta di chiarimenti e un'audizione in camera di consiglio, a distanza di 2 mesi, non ha trasmesso gli esiti della ricerca effettuata sulla posizione della ricorrente.

Pertanto, sulla scorta della giurisprudenza di questa Sezione, il depennamento dalla graduatoria per mancata domanda di aggiornamento, non impediva un successivo reinserimento in occasione dei successivi aggiornamenti. Infatti *“non è corretto ritenere che dalla trasformazione delle graduatorie permanenti in G.A.E. discenda la preclusione del reinserimento nelle stesse di coloro i quali, già iscritti in passato, ne sono stati cancellati per la mancata presentazione della domanda di permanenza in occasione di un aggiornamento precedente a quello per cui viene presentata istanza di reinserimento (Sez. VI, n. 3323 del 2017). La domanda di reinserimento è fatta espressamente fatta salva dall'art. 1, comma 1-bis, della*

legge n. 143 del 2004 – secondo cui: «dall’anno scolastico 2005-2006, la permanenza dei docenti nelle graduatorie permanenti di cui all’articolo 401 del testo unico avviene su domanda dell’interessato, da presentarsi entro il termine fissato per l’aggiornamento della graduatoria con apposito decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca. La mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione dalla graduatoria per gli anni scolastici successivi. A domanda dell’interessato, da presentarsi entro il medesimo termine, è consentito il reinserimento nella graduatoria, con il recupero del punteggio maturato all’atto della cancellazione» –, sempreché ovviamente la sua presentazione sia tempestiva (aspetto che qui non viene in discussione).

È vero che la mancata presentazione della domanda in occasione degli aggiornamenti delle graduatorie per il personale docente comporta, testualmente, sulla base di ciò che dispone l’art 1, comma 1-bis, del decreto-legge n. 97 del 2004, la cancellazione dalle G.A.E. Nondimeno, tale conseguenza non è assoluta bensì temperata dalla riconosciuta possibilità di domandare, in occasione degli aggiornamenti successivi a quello in cui è stato disposto il depennamento ed entro il termine previsto per l’aggiornamento stesso, il reinserimento. Non a caso l’interessato, una volta reinserito, recupera il «punteggio conseguito all’atto della cancellazione».

Tale impostazione ermeneutica non contrasta con la qualificazione “a esaurimento” delle graduatorie stesse, dal momento che il re-ingresso in graduatoria è permesso soltanto a coloro i quali già facevano parte delle graduatorie, pur essendone stati cancellati in occasione di un aggiornamento pregresso, e non anche a chi non abbia mai fatto parte di tale graduatoria, atteso che gli inserimenti “ex novo” sono da ritenersi ammessi solo nei casi particolari previsti dalla legge (e che qui non assumono rilievo). Se infatti la qualificazione “a esaurimento” comporta, al fine di contrastare il fenomeno del lavoro precario nella scuola, una chiusura all’inserimento di nuovi soggetti non inseriti in

precedenza nelle graduatorie permanenti, la qualifica di “nuovo inserimento” non si concilia con la posizione del docente a suo tempo già inserito ma poi depennato e che chieda di essere reinserito nella graduatoria divenuta G.A.E., in una situazione nella quale il depennamento definitivo, lungi dal comportare una stabilizzazione lavorativa preclude invece la possibilità di un’occupazione, ancorché precaria” (Sez.III bis sentt. 402172018, 3703/2018).

Il ricorso, pertanto, deve essere accolto.

Le spese possono essere eccezionalmente compensate stante la natura della controversia.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati disponendo l’inserimento della ricorrente nella graduatoria

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2020 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Sapone, Presidente

Claudia Lattanzi, Consigliere

Emiliano Raganella, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Emiliano Raganella

IL PRESIDENTE
Giuseppe Sapone